Comuni di Altamura

Comune di Cassano delle Murge

Comune di Gravina in Puglia

Comune di Grumo Appula

Comune di Poggiorsini

Comune di Santeramo in Colle

Comune di Toritto

PROVINCIA DI BARI

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA (UNICAM)
ARO BA/4

Regolamento Servizio di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani

---

A cura del dott. A. Tornavacca, ing. S. Genova e dott. G. Miccoli della

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 4
ART. 4 DEFINIZIONI 5
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 9
ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 9
ART. 7 ESCLUSIONI 10
ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE 10
ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA 12

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 13
ART. 10 RIDUZIONE 13
ART. 11 RIUTILIZZO 13
ART. 12 RECUPERO E SMALTIMENTO 13
ART. 13 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO 13
ART. 14 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA 13
ART. 15 CONFERIMENTI 14

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA 16
ART. 16 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE 16
ART. 17 AMBITO DISCIPLINATO 16
ART. 18 I CONTENITORI 18
ART. 19 OPERAZIONI DI RACCOLTA 20
ART. 20 TRASPORTO 20
ART. 21 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI 20
ART. 22 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 21
ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE 22
ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO 22
ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E LATTINE 23
ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 24
ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 24
ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE 26
ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI 26
ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE 26
ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI 27
ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI 27
ART. 33 RIFIUTI INERTI 28
ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE 28
ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE 28
ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI 29
ART. 37 COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO 29
ART. 38 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 29

SEZIONE 4 – RACCOLTA STRADALE O DI PROSSIMITA' 31
ART. 39 Uso dei contenitori stradali o di prossimità 31
ART. 40 Localizzazione dei siti e dei contenitori 31
ART. 41 Tipologia e caratteristiche dei contenitori 31
ART. 42 Modalità di conferimento nei contenitori stradali 32

SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI 33
ART. 43 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI 33
ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI 33
ART. 45 SPAZZAMENTO STRADALE 34
ART. 46 LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI 34

ART. 47 DISERBO STRADALE 353
ART. 48 CESTINI STRADALI 35
ART. 49 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO 35
ART. 50 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI 35
ART. 51 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI 36
ART. 52 DEIEZIONI CANINE 37
ART. 53 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI 38
ART. 54 AREE DI SOSTA TEMPORANEA 38

SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI 39
ART. 55 DIVIETI 39
ART. 56 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 39
ART. 57 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 40
ART. 58 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 40
ART. 59 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI 40
ART. 60 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI 41
ART. 61 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE 41

SEZIONE 7. NORME FINALI 43
ART. 62 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 43
ART. 63 CONTROLLI 43
ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 43
ART. 65 SANZIONI 43
ART. 66 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 46
ART. 67 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME 46
ART. 68 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 46

ALLEGATO A
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA'
E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 47

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali, nella pianificazione provinciale e nel piano d'ambito.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, le delibere e ordinanze relative all'igiene urbana precedentemente approvate.

5. Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:
- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- le disposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
- le disposizione per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizione per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. In particolare:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente

derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La gestione del Rifiuto Urbano ed assimilato deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
- limitare la produzione dei rifiuti urbani;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente,che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

5. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
b. delle variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
d. dei sistemi di recupero;
e. dei sistemi di smaltimento finale;
f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell' allegato A, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
B. RIFIUTI DOMESTICI : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

C. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
D. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
E. PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
F. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
G. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
H. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
I. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
J. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
K. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
L. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
M. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
N. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
O. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
P. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
Q. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
R. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
S. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).

T. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI.
U. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
V. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
W. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
X. SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
Y. RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
Z. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
AA. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
BB. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
CC. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
DD. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
EE. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
FF. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
GG. DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
    1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
    2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
    3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
    4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
    5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;.
HH. SOTTOPRODOTTO: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 152/2006, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti

merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

II. MATERIA PRIMA SECONDARIA: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181. bis del D. Lgs. n. 152/2006;

JJ. COMBUSTIBILE DA RIFIUTI (Cdr): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903. 1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

KK. COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITÀ ELEVATA (Cdr-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903. 1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;

LL. COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

MM. COMPOST DI QUALITÀ: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

NN. EMISSIONI: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs n. 152/2006;

OO. SCARICHI IDRICI: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs n. 152/2006;

PP. INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs n. 152/2006;

QQ. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

RR. CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SS. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.

TT. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

UU. RACCOLTA “STRADALE”: la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, campane, contenitori vari posizionati sulla strada. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale.

VV. RACCOLTA “DOMICILIARE” (op. “PORTA A PORTA”): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

WW. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto

gestore;

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.184, comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006);
- rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, per quantità e qualità;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- rifiuti cimiteriali (di cui art.184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006)
- rifiuti sanitari, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti derivanti da lavorazioni industriali,;
- rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti da attività commerciali;
- rifiuti derivanti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' allegato D della Parte IV del Dlgs n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 188 del del D. Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Per i criteri di assimilabilità attenersi all'allegato A del presente regolamento.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
   a) i rifiuti radioattivi;
   b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
   c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
   b) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
   c) i materiali esplosivi in disuso;
   d) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
   e) le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:
   - la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
   - la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
   - la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
   - l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
   - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del E. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
   - la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
   - la definizione di una relazione annuale[1] scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
   - la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
   - l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

3. L'UNICAM e/o il Comune, avvalendosi eventualmente del gestore del servizio, possono svolgere le seguenti attività:
   - lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 55 del presente regolamento;

[1] L'Amministrazione comunale può valutare l'opportunità di richiedere o meno, al gestore del servizio, una relazione annuale oppure un resoconto in tempi più ravvicinati.

- l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
  - conferimento dei rifiuti da parte del privato
  - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.

- Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell' art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 , per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

- L'UNICAM e/o il Comune di ..... sono tenuti a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

- Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell' art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471.

- Emissione di ordinanza del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006;

5. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 10 RIDUZIONE

1. L'UNICAM ed il Comune di ..... incentivano percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.

2. L'UNICAM e l'Amministrazione Comunale individuano meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. L'UNICAM e l'Amministrazione comunale individuano meccanismi di premialità o sconti[2] per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

ART. 11 RIUTILIZZO

1. L'UNICAM ed il Comune di ..... promuovono la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

ART. 12 RECUPERO E SMALTIMENTO

1. L'UNICAM ed il Comune di ..... attuano un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini. L'Amministrazione, inoltre, individua e attua, attraverso specifici provvedimenti deliberativi, procedure e regolamenti volti a incentivare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia o energia, anche ricorrendo all'erogazione di premi, incentivi o sgravi nei confronti delle utenze che dimostrino di contribuire assiduamente e in misura significativa alla separazione alla fonte delle frazioni valorizzabili per la reimmissione nei cicli di produzione e consumo.

ART. 13 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

2. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in sede di definizione del contratto di appalto.

3. Il gestore del servizio, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.

ART. 14 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

[2] La tipologia di premio e/o l'entità dello sconto saranno a discrezione dell'Amministrazione comunale.

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale questa modalità di raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere estesa il più possibile a tutto il territorio comunale. In alcuni casi possono essere impiegate soluzioni diverse per esigenze di funzionalità come ad esempio la raccolta di "prossimità". Nelle zone in cui l'Amministrazione comunale ha scelto di adottare questa modalità di raccolta gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.

4. La raccolta "stradale" o di "prossimità" avviene mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

5. L'Amministrazione comunale, tramite apposita ordinanza sindacale o contratto d'appalto con il gestore del servizio di igiene urbana, stabilisce quale modalità di raccolta adottare, "stradale" e/o "domiciliare".

6. L'UNICAM, il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione periodica e costante ai cittadini della modalità del servizio adottata, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.

7. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 15 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal

gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare porta a porta" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative. A tal fine, l'Amministrazione predispone apposite ordinanze nei confronti delle utenze interessate.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

6. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

7. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

8. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 33 del presente regolamento.

9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

10. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 33.

11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

2. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

7. E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti , tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 17 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

2.- Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4.- Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica e lattine, alle frazioni organiche.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

7. L'UNICAM ed il Comune individuano inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata, stabilendo la massimizzazione e l'estensione generalizzata della modalità di raccolta "porta a porta" su tutto il territorio: organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, pile, farmaci, ingombranti, RAEE, indumenti dismessi e accessori di abbigliamento.

Utenze DOMESTICHE

Le utenze domestiche usufruiscono dei servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
VERDE
CARTA E CARTONE
VETRO
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE
PILE
FARMACI
INGOMBRANTI

Servizio presso i Centri Comunali di Raccolta :
Legno – Tessili - Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – Raee - Oli vegetali e minerali esausti – batterie al piombo – Verde- Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Utenze non DOMESTICHE :

- Attività commerciali e pubblici esercizi :

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA
CARTONE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO
PLASTICA e LATTINE
VETRO
PILE
FARMACI
INGOMBRANTI

OLI VEGETALI ESAUSTI

L' Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare a tali utenze il conferimento presso i Centri Comunali di Raccolta, delle seguenti categorie di rifiuto:

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – Raee - Oli vegetali e minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro).

- Uffici: Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto, come specificato nel Contratto di Servizio:

CARTA e CARTONE
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso i Centri Comunali di Raccolta : (previa autorizzazione comunale)
Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – RAEE - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone).

- Attività artigianali e industriali :

Le attività artigianali e industriali presenti sul territorio possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA
CARTONE
VETRO
PLASTICA e LATTINE
ORGANICO
METALLI
LEGNO
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso i Centri Comunali di Raccolta : (previa autorizzazione comunale) Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – RAEE - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro).

8. L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 18 I CONTENITORI

1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, essere sottoposti all'avallo dell'Amministrazione Comunale e dell'UNICAM

2. I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi e, comunque, mantenuti puliti, così da non creare inconvenienti igienici.

3. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane

proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

5. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché previa autorizzazione dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

6. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio in accordo con il Comando di P.M. e l'ufficio tecnico del Comune e/o dell'UNICAM Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

8. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

9. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

10. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o scarsamente agevole il servizio di raccolta.

11. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

12. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 19 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'art.18 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 20 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 21 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

ART. 22 CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

1. I Centri di raccolta, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani*." e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Presso tali Centri possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche potrà essere condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'amministrazione comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.
2. I Centri di raccolta allestiti o in via di allestimento saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto 13 maggio 2009 e s.m.i. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree che rendano agevole il conferimento da parte delle utenze, massimizzandone al tempo stesso la resa di intercettazione.

3. Il centro di raccolta è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento dei centri predisposti dal Gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale.

4. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dal Comune.

5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.

6. Gli orari di apertura e i servizi dei centri di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

7. E' vietato depositare all'esterno dei Centri di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

8. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore dei Centri di raccolta comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.

9. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore dei Centri, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

10. Il soggetto gestore dei Centri di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e le destinazioni finali degli stessi. Annualmente il soggetto titolare della gestione dei Centri di raccolta, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter individuare eventuali interventi migliorativi.

11. I Centri comunali di raccolta deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:
- quelli riutilizzabili,
- quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali l'UNICAM ed il Comune indicano l'obbligo di destinazione.

12. Presso il centro di raccolta (o i Centri di Raccolta) dovranno inoltre essere attivati procedure e sistemi che consentano l'identificazione delle utenze e la registrazione informatizzata dei conferimenti, peraltro funzionale all'implementazione di misure incentivanti e regole premianti nei confronti delle utenze più meritevoli impegnate nel conferimento delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani.

13. Il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), in considerazione dei materiali conferiti ma riutilizzabili, organizza periodicamente una giornata in cui i cittadini interessati avranno la possibilità di accedere ed acquisire quei beni disponibili che intenderanno riutilizzare esclusivamente per i bisogni personali e familiari. L'acquisizione dei beni riutilizzabili sarà appositamente regolamentata dal gestore del centro di raccolta di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene preferibilmente con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

3. La raccolta differenziata di prossimità della carta, laddove viene limitata ad alcune aree, viene attuata con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi individuati dal gestore del servizio in accordo con l'amministrazione comunale. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

5. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare":
- per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti schiacciati e possibilmente impilati e/o legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
- per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati idonei contenitori condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro avviene preferibilmente con sistemi di raccolta "domiciliare" mediante mastelli e/o bidoni carrellabili in orari e modalità predefiniti o attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale. In tali contenitori è possibile conferire solo gli imballaggi di vetro.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3. Devono essere previsti almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.

4. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

5. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata nei casi previsti dal contratto di servizio.

6. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti stradali per il vetro destinati alla sola utenza domestica e negli eventuali cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori dedicati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

7. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

7. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso i Centri Comunali di Raccolta, previa convenzione con il gestore del servizio.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA E LATTINE

1. La raccolta differenziata multimateriale degli imballaggi in plastica e di quelli in acciaio e alluminio, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta, o con contenitori stradali di prossimità.

2. I rifiuti urbani recuperabili in plastica diversi dagli imballaggi, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, potranno essere conferiti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale ovvero attraverso circuiti dedicati di ritiro organizzati dal gestore.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
4. Lo svuotamento dei contenitori di raccolta deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

5. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti stradali o di prossimità.

6. Per quanto riguarda le zone in cui viene operata la raccolta con contenitori stradali, tali contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

7. In tali zone può essere effettuato anche il posizionamento di contenitori per la raccolta degli imballaggi in plastica e delle lattine in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi

produttrici di contenitori per liquidi in plastica e lattine (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).

8. Potranno inoltre essere avviate, parallelamente alle raccolte domiciliari e stradali, altre raccolte delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.

9. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

10. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica nonché le lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

11. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, preventivamente alle periodiche operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

~~2~~. La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche o private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Centro Comunale di Raccolta) e titolo gratuito;
- ritiro su calendario di raccolta a titolo oneroso per l'utente;

3. È inoltre prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco riutilizzabile (ad es. in rafia sintetica o plastica compostabile), o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.

4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche non compostabili, inerti, ecc.

5. La frazione verde e le ramaglie non possono, essere bruciate.

6. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti legnose della frazione verde (potature, tronchi, ramaglie), possono essere sottoposte a triturazione presso i Centri Comunali di Raccolta e destinate anche ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto dei rifiuti.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
- frazione umida derivante da utenze domestiche;

- frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009. L'articolo 3 del regolamento 1069/2009/CE definisce i SOA come corpi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma.

4. La raccolta differenziata dell'umido avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti o con contenitori stradali di prossimità.

5. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

6. La raccolta "di prossimità" da utenze domestiche è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze. La raccolta "domiciliare" è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici (mastelli antirandagismo) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.

7. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori relativi alla raccolta "stradale". I contenitori per la raccolta dell'umido presso le utenze non domestiche che vengono sottoposte alle norme HACCP verranno dotati di pedaliera per azionare automaticamente l'apertura del coperchio.

8. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili e compostabili, deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

9. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è indicativamente trisettimanale, a cadenza fissa. La frequenza di raccolta presso le utenze non domestiche può essere eventualmente incrementata su richiesta dell'utenza se emergono ragioni oggettive che ne rendono necessario l'aumento ed il Comune potrà richiedere a tali utenze il pagamento dei costi suppletivi derivanti da tale aumento delle frequenze standard di raccolta.

10. Per la raccolta della frazione umida da utenze specifiche, il gestore del servizio definisce appropriati criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

11. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

12. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

13. In ogni caso, per le utenze interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. In conformità a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita o in prossimità dello stesso, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere raccolti in appositi contenitori, posizionati presso farmacie, ambulatori e strutture sanitarie.

2. In particolare le farmacie dovranno essere dotat*e* di apposito contenitore e in cui conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. ~~I~~ contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e sostanze liquide.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, possono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Possono essere attivati dal gestore, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro Comunale di Raccolta o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero, con priorità per gli stabilimenti di recupero o stoccaggio autorizzati ubicati nel territorio del Comune di ..... o, in subordine, nell'ambito ottimale territoriale di appartenenza, dovendo essere perseguito l'obiettivo di massima riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività logistiche.

5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 4, di norma possono essere:
- conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro Comunale di Raccolta separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
- raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65.

2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65: ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 33 RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso il Centro Comunale di Raccolta.

ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, per eventuali manifestazioni, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità delle operazioni di pesatura dei rifiuti.

4. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione dell'Amministrazione e degli Enti che ne facciano richiesta.

ART. 37 TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto con le seguenti modalità:
- Utenze domestiche: raccolta "domiciliare" o "stradale" nei casi previsti nel Contratto di Servizio.
- Utenze non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): Raccolta "domiciliare" o "di prossimità" nei casi previsti nel Contratto di Servizio.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

3. Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che saranno assegnati alle unità abitative si dovrà procedere ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.

4. Il risultato sarà utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

ART. 38 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.

3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.

4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

9. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 65/2010;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

10. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:
- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità.

SEZIONE 4 – RACCOLTA STRADALE O DI PROSSIMITA'

ART. 39 Uso dei contenitori stradali o di prossimità

1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane, o altro) al fine di limitare al massimo:

- la possibilità di conferimenti impropri;
- problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
- il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

ART. 40 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti, adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, è disposta dal responsabile del Servizio Ambiente di concerto con la P.M. ed il gestore del servizio.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto oltre che delle esigenze di arredo urbano e d'impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di Viabilità ordinaria e di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

ART. 41 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata e ad eventuali altre forme di raccolta in atto.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire. Il colore distintivo potrà essere applicativo anche solo al coperchio ed agli adesivi identificativi.

3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto:
- essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
- avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antiruggine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
- ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.

5. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una

frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che l'UNICAM e/o il Comune ne facciano richiesta per motivi di salute pubblica e ambiente.

ART. 42 Modalità di conferimento nei contenitori stradali

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.

2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
a) è vietato introdurre nei contenitori:
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
- materiali liquidi o contenitori con materiali liquidi;
-materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
- materiali voluminosi;
b) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 43 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'UNICAM, in accordo con l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta frazione verde e foglie;
- raccolta deiezioni animali;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;

- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

5. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

6. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini porta rifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 45 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, in modo tale da evitare disservizi e/o problemi alla circolazione stradale.

2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con il soggetto gestore del servizio.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

6. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

7. Il soggetto gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro pre-notturni o notturni.

ART. 46 LAVAGGIO STRADE

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 47 DISERBO STRADALE

1. In aggiunta al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

2. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 48 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. E' vietato:
a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.

4. Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

5. Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

ART. 49 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati di qualsiasi natura e genere sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque superficiali e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dal soggetto gestore del servizio come prestazione occasionale.

ART. 50 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.

3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

4. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

5. L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti.

6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.

8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

9. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

10. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

11. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.

12. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

ART. 51 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse

utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti di fiori inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari.
- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

8. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

9. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

10. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 52 DEIEZIONI ANIMALI

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di pubblico accesso.

3. Il Sindaco potrà emanare ,in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 53 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici ritrovati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

ART. 54 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno farsi carico della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 55 DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.

2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3.-Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

5. Sono vietati:
- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

ART. 56 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di

conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

8. I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

9. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 57 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 58 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area nelle originarie condizioni perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 59 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi, parcheggi e simili sono tenuti alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata o assegnata in concessione indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Nel caso in cui l'assegnazione riguardi una postazione di vendita con somministrazione di bevande o alimenti al banco, il gestore è tenuto sia ad effettuare la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area compresa in un raggio di 10 metri dal punto di ubicazione della postazione di vendita, sia a posizionare in prossimità della stessa un congruo numero di

contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti prodotti dai clienti, alla cui fornitura potrà anche, su richiesta dell'interessato, provvedere il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 60 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
2. Il Comune non risponde dell'eventuale trasferimento all'interno di proprietà private, prodotto dall'azione degli agenti atmosferici o dal trasporto ad opera di animali randagi, di rifiuti abbandonati sulla pavimentazione pubblica in prossimità di nodi stradali di raccolta di rifiuti urbani confinanti con dette aree. Resta fermo che l'UNICAM e/o il Comune, tramite il gestore del servizio, adottano tutti i più opportuni provvedimenti tecnici per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino simili eventi.

ART. 61 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :
- scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni

sopradescritte.

5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all' art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

11. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

13. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

SEZIONE 7. NORME FINALI

ART. 62 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 63 CONTROLLI

1. Ai sensi dell' art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 65 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compressa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D. LGS. 267/2000.

4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

5. Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.	50-500
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	25-200
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: -conferimento, raccolta e trasporto rifiuti -pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali.	25-50
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali.	25-150
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile;	25-500

-rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione.	
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni.	50-200
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti.	25-150
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata.	50-200
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento.	250-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario.	50-200
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali.	200-500
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale.	50-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole.	50-300
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	25-150
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.	200-500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato.	25-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali; -esercizi stagionali svolti all'aperto; -manifestazioni; -spettacoli itineranti; -soste temporanee; -carico e scarico merci;	50-450

-parcheggi; -cantieri.	
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	100-400
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi.	25-150
Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati di pertinenza.	25-150

6. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione , viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 67 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta comunale, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio comunale.

ART. 68 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini partecipano al controllo di qualità sulla gestione dei Rifiuti Urbani e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:

- segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento all'Assessore Comunale all'Ambiente (Cassette di raccolta presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca Comunale e gli edifici scolastici);
- assemblee periodiche per rioni o per categorie o cittadine plenarie, indette su richiesta scritta motivata al Sindaco di almeno 100 cittadini residenti;
- proposte di modifiche regolamentari motivate, formulate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizione dello Statuto comunale.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Premessa

Il concetto di assimilazione prende avvio con l'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ma è il successivo art. 60 del D. Lgs. 14 dicembre 1993, n. 507, a dargli corpo stabilendo che i rifiuti urbani derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi potevano essere assimilati ai rifiuti solidi urbani con apposito regolamento comunale, in rapporto alla quantità ed alla qualità dei rifiuti stessi e del relativo costo di smaltimento. L'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (anche denominate "Legge comunitaria del 1993"), ha poi assurdamente assimilato a forza di legge ai rifiuti urbani i rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale per i rifiuti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 rendendo del tutto inoperanti le assimilazioni prodotte dai regolamenti comunali di cui sopra.

L'evidente inapplicabilità di tali disposizioni (che da molti enti locali venne interpretata come una sorta di diritto ad estendere l'applicazione della tassa alle superfici di locali fino ad allora esentati per evidente produzione di rifiuti speciali) ne ha poi determinato l'abrogazione in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, anche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, anche denominato "decreto Ronchi", con cui veniva introdotto il regime di privativa a favore dei Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

La definizione di rifiuti speciali veniva esplicitata nell'art. 7, comma 3 del Dlgs 22/97 e comprendeva quelli provenienti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio. I criteri per poter operare l'assimilazione veniva demandata, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ad appositi regolamenti, a norma dell'art. 21, comma 2, lett. g), dello stesso decreto.

La materia è stata però ulteriormente normata con l'emanazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che prevede:

- all'art. 184, comma 3, ristabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali, per altro confermando nella sostanza il disposto del precedente art. 7 del Dlgs 22/97;
- all'art. 198, comma 2, dispone che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare, al punto g), "*l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d)*", queste ultime riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali.
- all'art. 195, comma 2, lett. e), nel testo riscritto dall'art. 2, comma 26, lett. a), del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che sono di competenza dello Stato "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti *speciali e dei rifiuti urbani*". Tale articolo stabilisce inoltre alcuni "pre-criteri" che avrebbero dovuto vincolare ed indirizzare quanto si doveva successivamente stabilire nel decreto attuativo sull'assimilazione. In particolare si stabiliva che rifiuti assimilati, entro due anni (termine più volte prorogato, ed ancora soggetto a proroga), "*si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite, che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".*

Va segnalato che la parte dell'art. 195 che fa riferimento a superficie due volte superiore ai limiti di

cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.lgs 114/1998[1] ha determinato ampi margini di libertà nell'interpretazione[2], poiché secondo alcuni va interpretate quale esclusione dalla possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali che si originano all'interno delle strutture di vendita con superfici superiori a 300 mq (150 mq*2) nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq (250mq*2) nei Comuni con più di 10.000 abitanti[3], mentre per altri la superficie massima assimilabile sarebbe di 450 mq (150 mq*3) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 750 mq (250mq*3) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti[4]. L'applicazione di tale norma del T.U.A. prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali strutture vengano smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune. I rifiuti che si formano nelle aree produttive, in quanto non assimilabili, sfuggono dunque al regime transitorio e vengono posti al di fuori della privativa comunale. Questa nuova condizione non va intesa come un divieto al conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ma, come stabilisce l'art. 188, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, in tal caso la remunerazione del servizio deve essere assicurata attraverso apposita convenzione, e quindi attraverso un canone o una tariffa rapportata ai volumi e/o ai pesi conferiti. A tali superfici (e di conseguenza ai rifiuti speciali che si originano da tali superfici, non può più essere applicato un gravame tributario, sia esso la Tassa Smaltimento Rifiuti ovvero la Tariffa di Igiene Ambientale. Il gravame tributario risulta invece ancora applicabile per "*i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e comunque aperti al pubblico*", quando gli stessi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

L'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva inoltre stabilito che "*per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione*" (cioé quella che dovrà essere applicata dopo che saranno determinati i criteri di assimilazione da parte dello Stato). Vale a dire che ai soggetti imprenditori per gli imballaggi secondari e terziari risulta in ogni caso consentito il conferimento diretto a soggetti autorizzati diversi dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e, conseguentemente, anche i locali e le superfici ove sono prodotti tali imballaggi non sono più soggetti né a Tarsu né a TIA.

Secondo alcune interpretazioni è invece necessario tenere conto che tali novità possono già essere assunte come "pre-criteri" immediatamente operanti, in grado quindi di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008. Secondo FISE-Assombiente anche se "*la normativa è ancora incompleta, in quanto manca il decreto statale di indirizzo; tuttavia i nuovi vincoli posti dal Testo unico alla competenza comunale sono, in quanto oggettivamente determinati, da considerarsi pienamente vigenti ed applicabili da parte delle amministrazioni locali, che devono pertanto attivarsi per modificare i propri regolamenti anche per non incorrere in ricorsi e sanzioni. Come Associazione, stiamo facendo pressione affinché il decreto sull'assimilazione venga approvato quanto prima e affinché siano attuati pienamente i criteri e le disposizioni contenuti nella legge delega, nel rispetto dei principi di mercato e di "sussidiarietà" dell'intervento pubblico rispetto a quanto già esistente e funzionante sul mercato stesso*"[5]. Tale interpretazione si basa anche sulla tesi secondo cui il D. Lgs. 4/2008, più che definire criteri di assimilazione, si esprime sulle modalità di applicazione della tariffa ai rifiuti assimilate e quindi si dovrebbe supporre che tale indicazione sia da considerarsi immediatamente applicabile ai rifiuti assimilati indipendentemente da quali siano i criteri di assimilazione degli stessi[6]. I decreti attuativi (tuttora assenti) si dovranno infatti limitare a disciplinare "*i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa*" e no la tipologia di rifiuti che può essere o meno assimilate.

La legittimità di tale modifica è stata però contestata dall'ANCI poiché riguarderebbe invece il nuovo Decreto per la gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del

[1] Nota: Il Dlgs 114/1998 stabilisce che "*per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti*"
[2] Fonte http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=3&t=5021
[3] Fonte http://www.lexambiente.org/acrobat/338_343.pdf
[4] Fonte http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/87859580-F9D2-4407-9529-896663967E2E/0/33.pdf
[5] Fonte http://www.fise.org/areapubblica/studi_ricerche/file/Italia_del_Recupero_2008.pdf
[6] Fonte http://www.assindca.it/docs/convegno_54_86309.pdf

Codice che, sino alla prossima emanazione dell'apposito regolamento e fino al compimento dei relativi adempimenti, rimane in sostanziale posizione di stand-by. Mancando a tutt'oggi i provvedimenti attuativi della nuova TIA, l'ANCI ritiene che le nuove norme, che sottraggono dalla base di calcolo TIA i rifiuti elencati ai punti 1, 2, 3, non siano ancora in vigore e pertanto si ritiene che i Comuni sia legittimo continuare a calcolare l'importo dovuto per la gestione dei rifiuti sulla base ai precedenti parametri. Il presidente dell'ANCI[7], sostiene che *"La definizione di assimilazione contenuta nella vigente formulazione dell'art.195, comma 2, lett. e) è fonte di grave preoccupazione per i Comuni. Secondo la formulazione vigente, infatti, una volta emanato il relativo Regolamento, quote consistenti di rifiuti prodotti nei centri urbani da attività commerciali e produttive saranno sottratte alla base di riferimento del prelievo ordinario sul servizio di igiene urbana e quindi escluse dall'assoggettabilità a tassa o tariffa da parte degli enti locali. Tale previsione porterebbe a limitare la possibilità da parte dei Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle "aree produttive", compresi i magazzini e una quota molto rilevante di esercizi commerciali, (restano imponibili i rifiuti prodotti nelle aree dell'insediamento produttivo adibite ad in uffici, mense, bar e simili). Se così fosse, il risultato sull'equilibrio economico della gestione del servizio da parte dei comuni sarebbe devastante e assolutamente improponibile senza correttivi alla norma in oggetto e ulteriori e più ponderate riflessioni. L'applicazione dell'attuale norma potrebbe causare una caduta di gettito di almeno il 30% per i Comuni stimabile in circa 3 miliardi di euro, considerando che il regolamento sull'assimilazione avrà effetti immediati anche sulla Tarsu e che, inoltre, l'intero prelievo locale connesso al ciclo di gestione dei rifiuti dovrebbe essere uniformato a norma dell'articolo 238 dello stesso decreto legislativo 152/2006 in tempi auspicabilmente brevi. Inoltre, l'attuale riferimento alle "aree produttive" in quanto luoghi di produzione di rifiuti per definizione non assimilabili è piuttosto vago e rischia di comprendere una vasta gamma di attività anche artigianali, con caratteristiche di in assimilabilità dei relativi rifiuti ben poco riscontrabili. Ulteriore preoccupazione deriva da altri aspetti particolari, quali la definizione assoluta di non assimilabilità dei rifiuti prodotti:*

- *nei "magazzini di materie prime e di prodotti finiti" nonostante siano ritenuti tassabili anche in base alla sentenza della Cassazione n. 13851/2004 e n. 19461/2003;*
- *negli esercizi commerciali "con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 114 del 1998", che comporta l'esclusione anche di esercizi di medie dimensioni collocati nei centri storici o comunque in tessuti urbani di densa edificazione, al cui interno è assai problematica l'adozione di criteri di raccolta e avvio allo smaltimento nettamente distinti da quelli relativi alla generalità dei RU e, pertanto, gli oneri unitari connessi alla raccolta sono identici a quelli sostenuti per la gestione del servizio su scala comunale.*

In sostanza il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che i criteri per stabilire cosa assimilare sono determinati dallo Stato, mentre le assimilazioni analitiche competono ai regolamenti comunali, che devono comunque risultare conformi ai principi e criteri emanati dallo Stato. Tali criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ma, al momento, non sono stati ancora pubblicati[8].

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo del Ministero delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 152/2006 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, valgono i criteri generali di assimilazione di seguito definiti.

Vanno applicate le disposizioni del D. Lgs. n. 22/1997 che rimandano alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominate "Finanziaria 2007"). In sintesi le disposizioni normative di cui sopra prevedono che:

1. sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
2. non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i

[7] Fonte www.anci.it/Contenuti/Allegati/prestigiacomo.doc
[8] Fonte http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/16_2010.pdf

magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/98, come stabilisce l'art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. 152/06;

3. ai rifiuti che vengono dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dalle amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri già dettati dallo stesso art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche se permangono ampie perplessità sulla reale applicabilità di tali norme ed in particolare della correlazione della tariffa agli indici reddituali;
4. la stessa tariffazione non si applica, e non si applicano né la Tarsu, né la TIA, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, secondo quanto dispone lo stesso art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ASSIMILAZIONE

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D. Lgs. 152/2006, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;

2. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

3. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 "Criteri quantitativi *generali*" del presente Regolamento;

4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;

5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;

6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Comune di ....., sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale ai criteri quantitativi generali indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco e identificati univocamente dal relativo codice CER, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI GENERALI, di cui all'art. 3:

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca**
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03	**Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	**Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
03 03	**Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01	**Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali**
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01	**Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limature e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limature e trucioli di materiali plastici

15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. 152/2006)

15 01	**Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01	**Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14,16 06 e 16 08)**
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, non contenenti amianto
16 01 17	Materiali ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	**Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	**Batterie ed accumulatori**
16 06 04	Batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02	**Legno, vetro e plastica**
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	**Metalli (incluse le loro leghe)**
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	**Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	**Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01	**Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)**
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose

20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	**Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	**Altri rifiuti urbani**
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi", possono essere stabiliti e determinati, a condizione che:

a) gli Uffici Comunali preposti all'applicazione della tassa/tariffa sui rifiuti, provvedono, con l'ausilio delle altre Strutture Comunali e del soggetto Gestore del servizio, a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/1999;

Per le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, valgono i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;

I quantitativi totali non dovranno superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

Cod. Norm	Descrizione	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	*Esposizioni, autosaloni*	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	0spedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	*Mense, birrerie, amburgherie*	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio pugliese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, provinciali e consortili, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

L'UNICAM e/o il Comune di ....., organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

ART. 4 - SANZIONI

L'UNICAM e/o il Comune ed il gestore del servizio informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani .

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

L'UNICAM e/o il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contestano il mancato rispetto di cui sopra ed erogano la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 5 - SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U., deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 507/93 e del del D. Lgs. n. 152/2006, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.